

Oggetto: Nota interpretativa comma 7 art. 22 e comma 9 art.25 L.R. 26/93

A seguito di dubbi interpretativi dei quali si è venuti a conoscenza, che vi sarebbero sul territorio

regionale in relazione alla corretta applicazione di alcune disposizioni della l.r. 26/93, in particolare

dell'art. 22, comma 7 per quanto attiene all'annotazione sul tesserino venatorio regionale dei capi

prelevati di selvaggina migratoria e dell'art. 25, comma 9, a riguardo delle modalità di recupero di capi

feriti con l'obbligo di arma scarica e in custodia da parte del cacciatore con forma di caccia in via

esclusiva da appostamento fisso, si ritiene di precisare quanto segue.

Il comma 7 dell'art. 22 testualmente dispone: "I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero".

Il comma sopra citato esita da due modifiche apportate dal Consiglio regionale alla versione precedentemente vigente, entrambe sottoposte al vaglio della Corte costituzionale su impugnativa del Governo: la prima modifica, apportata con l.r. n. 17/2018, venne dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n. 291/2019. Il successivo intervento legislativo consiliare sul medesimo comma, sopravvenuto tramite la l.r. n. 8/2021 a seguito della pronuncia sopra citata, è stato anch'esso oggetto di pronuncia della Corte con sentenza n. 126/2022.

Si ritiene opportuno, a titolo di maggior chiarezza, riportare gli stralci significativi di quest'ultima:

"3.- La seconda questione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, attiene alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «anche in relazione» all'art. 12, comma 12-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La disposizione impugnata modifica l'art. 22 della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), aggiungendo le parole «dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero» alla fine del comma 7. Quest'ultimo, così come integrato dalla novella, dispone adesso come segue: «I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di

caccia dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero». Il ricorrente lamenta la violazione di «prescrizioni statali costituenti soglie minime di protezione ambientale», non derogabili nemmeno nell'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di caccia, avuto riguardo alla previsione di cui all'invocato art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992, che così dispone: «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento». La norma impugnata subordinerebbe le annotazioni sul tesserino venatorio al preventivo recupero dell'animale, contravvenendo alla ratio della richiamata disposizione statale, che impone l'immediata annotazione, con conseguente abbassamento della soglia di protezione ambientale imposta dalla fonte nazionale.

www.regione.lombardia.it

3.1.- La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati. Come questa Corte ha affermato, nella sentenza n. 291 del 2019, in riferimento alla precedente formulazione della disposizione regionale oggetto di censura, la norma di cui al comma 12-bis dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992 (introdotta dall'art. 31, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016») è volta a «garantire una raccolta più puntuale delle informazioni, derivante dalla contestualità dell'annotazione, in funzione dell'efficace programmazione del prelievo faunistico». Essa va dunque inclusa tra le «prescrizioni statali costituenti soglie minime di protezione ambientale (sentenza n. 249 del 2019), non derogabili neppure nell'esercizio della competenza regionale in materia di caccia, salva la possibilità di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato (sentenze n. 174 e n. 74 del 2017, n. 278 del 2012, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007)» (punto 4 del Considerato in diritto; più di recente, nello stesso senso, anche sentenza n. 40 del 2020). Con la citata sentenza è stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera j), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), nella parte in cui aveva sostituito, nel testo dell'art. 22, comma 7, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero». Quest'ultima formulazione, invero, nell'utilizzare la congiunzione «e», rendeva chiara l'intenzione del legislatore regionale di posticipare l'annotazione all'effettivo recupero dell'animale. La sentenza, peraltro, nello smentire la tesi interpretativa della Regione, volta a ricavare da tale formulazione un significato conforme all'esigenza di immediata annotazione imposta dall'art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992, ha avuto cura di affermare quanto segue: «La criticità non è superabile accedendo alla tesi della difesa regionale, che ritiene di aver esteso l'adempimento ai casi di recupero di abbattimenti effettuati da terzi, poiché l'interpretazione offerta trova ostacolo nel dato letterale della norma, che utilizza la congiunzione "e" e non la disgiunzione "o", per precisare che l'annotazione va effettuata dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero». L'espressione che si legge nella disposizione all'esame odierno di questa Corte è stata, dunque, adottata proprio in ossequio ai rilievi formulati con la sentenza n. 291 del 2019, e va correttamente intesa nel senso che l'annotazione deve essere sempre effettuata subito dopo l'abbattimento, salvi i casi in cui la contezza dell'abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero. Così interpretata, la disposizione impugnata non riduce lo standard di tutela della fauna selvatica introdotto dalla legge

statale (sentenza n. 249 del 2019), e non si pone, dunque, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”

Pertanto, la Corte ha concluso per la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione sopra sintetizzati, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale Lombardia n. 8 del 2021, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ragion per cui si ritiene che la norma di cui al comma 7 dell'art. 22 della l.r. 26/93 vigente vada intesa, come da sentenza, nel senso che l'annotazione sul tesserino venatorio regionale del capo prelevato di selvaggina migratoria, debba essere fatta dal cacciatore subito dopo l'abbattimento, ma anche successivamente solo ove l'effettiva contezza del prelievo del capo si realizzi nel momento successivo del recupero, in particolari casi quali ad esempio il ferimento del capo o il suo rinvenimento da parte di un soggetto diverso rispetto a quello che lo ha abbattuto (l'inciso “anche ad opera di terzi” utilizzato dalla Corte).

Venendo invece al comma 9 dell'art. 25, esso dispone: “Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 35, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate, entro un raggio di duecento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto o con l'uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell'apposita custodia.”

Dalla formulazione del comma, vista la “o” disgiuntiva che precede l'inciso relativo al natante con motore fuoribordo quale mezzo consentito per il recupero della selvaggina ferita, si ritiene che l'“obbligo di arma scarica e riposta nell'apposita custodia” sia da riferirsi al solo recupero che avvenga utilizzando tale tipologia di natante e non anche al recupero condotto su terraferma, che è effettuabile in attitudine di caccia (pertanto con arma carica e non riposta in custodia) anche con l'uso del cane da riporto, senza ulteriori limitazioni.

Si chiede agli uffici territoriali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di inviare la nota a tutti gli

Ambiti e ai Soggetti Territorialmente interessati.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

ANDREA MASSARI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

802

www.regione.lombardia.it

